

STATUTO “LUX VIVENS” - Associazione di Promozione Sociale

Codice Fiscale :

Articolo 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs.117/2017 e della normativa vigente in materia “LUX VIVENS”, Associazione di Promozione Sociale o A.P.S. in forma di associazione non riconosciuta, di seguito nel presente Atto semplicemente Associazione.

L'Associazione LUX VIVENS è apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, garantisce i diritti inviolabili della persona, la democrazia della struttura, pari opportunità di genere, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione LUX VIVENS utilizza quale denominazione "LUX VIVENS", Associazione di Promozione Sociale o A.P.S. E.T.S., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, comma 2 del D.Lgs.117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione allo stesso, utilizzerà quale denominazione “LUX VIVENS”, Associazione di Promozione Sociale o A.P.S., tale qualifica sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione LUX VIVENS fissa la propria sede a Rovato (BS), in via IV Novembre 12.

È conferita al Consiglio Direttivo dell'Associazione la facoltà di deliberare lo spostamento della sede e di istituire altre sedi operative secondarie in Italia o all'estero, senza necessità di modifiche statutarie, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione di Promozione Sociale LUX VIVENS è disciplinata dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per gli aspetti organizzativi più particolari. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione LUX VIVENS potrà aderire, con delibera dell'Assemblea, ad altre Associazioni ed Enti, quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è delegato ad aderire in nome e per conto dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 2 – FINALITA'

L'Associazione LUX VIVENS persegue i seguenti scopi:

A - Essere strumento di diffusione di pace e di ben - essere per l'umanità.

B - A tal fine, l'Associazione LUX VIVENS intende collegarsi e promuovere principalmente tutte le attività che si svolgono in Casa Lux, centro culturale olistico con sede a Rovato (Bs) in via IV Novembre 12, avvalendosi della collaborazione di una direzione artistica qualificata, che verrà nominata dal consiglio direttivo dell'Associazione LUX VIVENS; con l'obiettivo principale di creare sia una progettualità culturale, artistica e musicale, che percorsi di consapevolezza per la salute e il ben-essere.

C – Si prefigge, come obiettivo peculiare e principale, l'utilizzo di strumenti armonici, quali un'orchestra di campane di cristallo, gong e altri, in connubio sperimentale creativo ed espressivo con le voci cantanti e gli strumenti acustici.

C - Si prefigge di trasmettere, ampliare e rendere fruibile la conoscenza delle composizioni musicali della monaca benedettina Hildegard von Bingen e di compositori di varie epoche in relazione anche alla metafisica della luce;

D – Si prefigge di trasmettere, ampliare e rendere fruibile la conoscenza di testi letterari, religiosi, filosofici e delle composizioni musicali di autori di varie epoche storiche in relazione alla riscoperta e alla riproposizione dell' antico patrimonio rituale e delle antiche feste e forme di spettacolo sacre e profane;

E – Si prefigge di identificare e rendere accessibili i templi artistici e naturalistici che custodiscono il fascino della Bellezza senza tempo, riscoprendone e valorizzandone l'anima più profonda e autentica.

F – Si prefigge la collaborazione con altri enti che perseguono finalità analoghe.

Articolo 3 – ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione LUX VIVENS esercita ed organizza in via principale attività di interesse culturale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs.117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione LUX VIVENS, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività e in particolare promuovere:

A - percorsi multisensoriali dove sia protagonista anche la cultura della luce, come espressione di comunicazione e filo conduttore per la valorizzazione del patrimonio culturale - artistico – musicale, architettonico e paesaggistico;

B - attività culturali: concerti, lezioni - concerto, spettacoli musicali e teatrali, mostre, convegni, conferenze, proiezioni cinematografiche, seminari esperienziali, corsi, rassegne itineranti;

C - attività per la salute consapevole: convegni, corsi sulla medicina naturale, corsi e pratiche di meditazione, seminari esperienziali;

D - itinerari musicali e olistici in luoghi di interesse storico, artistico, spirituale e naturalistico;

E - attività editoriali: pubblicazione di materiale audio e video, pubblicazione e aggiornamento del sito web, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

F - la raccolta fondi a sostegno delle proprie attività istituzionali, attraverso campagne associative, digitali di crowdfunding o libere donazioni on line e ricerca sponsorizzazioni.

Articolo 4 - ALTRE ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione LUX VIVENS, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse culturale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.117/17, l'Associazione potrà organizzare raccolte fondi volte a finanziare e realizzare le attività generali, e sollecitare la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione qualora lo ritenesse utile per raggiungere gli obiettivi sociali e realizzare le proprie attività potrà avvalersi dei sostegni finanziari e delle facilitazioni previsti dagli artt. 69-70-71-72-73-75-77 del D.Lgs.117/17 e successive modifiche.

Articolo 5 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORGANIZZATE

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, potrà collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fine di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Potrà inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni, promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività intende privilegiare gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'art.17 comma 4 del D.Lgs.117/17 e successive modificazioni. Tutti i volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/17.

Per la gestione delle attività organizzate, l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti. L'A.P.S. può avvalersi inoltre di persone retribuite nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs.117/17 ricorrendo anche ai propri associati, fatto comunque salvo di quanto disposto dall'art.17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento associativo.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 6 - SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Eventuali Associazioni ed altri Enti senza scopo di lucro o persone giuridiche italiane o straniere (per mezzo dei loro rappresentanti legali) che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione intendano perseguire gli scopi partecipando alle attività promosse dalla stessa, possono altresì associarsi.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle Associazioni di Promozione Sociale non dovrà essere superiore al cinquanta per cento (50%) degli altri aderenti. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'Associazione "LUX VIVENS" si munirà di un proprio libro soci e, se lo vorrà, potrà produrre una propria tessera sociale; tale tessera di adesione avrà validità dalla data di adesione al termine dell'anno solare di riferimento (31 dicembre). Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione. La quota sociale corrisposta dal Socio rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile, né rivalutabile neanche in caso di morte. Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle Assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Articolo 7 - RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

La richiesta di adesione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail; dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione di attenersi al presente Statuto, al regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 8 - AMMISSIONE A SOCIO

L'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è deciso dal Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo di precisare il motivo di un eventuale rifiuto attraverso una comunicazione scritta all'interessato. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate

all'interessato entro sessanta (60) giorni. L'interessato può nei successivi sessanta (60) giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibererà sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 9 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e godono dei seguenti diritti:

- > Partecipare per un periodo illimitato alla vita associativa;
- > Eleggere gli organi dell'Associazione;
- > Essere eleggibili negli organi dell'Associazione, purché maggiorenni;
- > Votare l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- > Usufruire delle assicurazioni previste dalla normativa vigente;
- > Partecipare, nel limite del possibile e della libera scelta, alle attività dell'Associazione;
- > Usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l'Associazione può ottenere;
- > Partecipare all'Assemblea con diritto di parola e di voto;
- > Ricevere informazioni sull'attività e sugli accordi realizzati da qualsiasi organo dell'Associazione;
- > Informare e controllare l'Associazione nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
- > Accedere previa richiesta motivata a tutti gli atti e documenti dell'Associazione;

Articolo 10 - DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il dovere di:

- > Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro;
- > Partecipare all'Assemblea annuale dell'Associazione;
- > Comportarsi verso gli aderenti e all'esterno dell'Associazione con spirito di solidarietà e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- > Partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità, alle attività dell'Associazione;
- > Osservare lo Statuto dell'Associazione e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- > Rispettare gli scopi dell'Associazione e comunque utilizzare il nome di "LUX VIVENS" solo per attività promosse dall'Associazione e coerentemente con gli obiettivi della stessa;
- > Versare la quota associativa annuale;

Articolo 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio decade per uno qualsiasi dei seguenti motivi:

- > Rinuncia volontaria, comunicata al Consiglio Direttivo e da questo accettata;
- > Mancato pagamento della quota annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- > Decesso;
- > Condotta incompatibile con i doveri dei Soci per mancanza di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- > Inosservanza dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno;
- > Abuso del nome dell'Associazione o messa in atto di comportamento che reca danno al prestigio dell'Associazione o che ne perturba gravemente le iniziative;
- > Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

La comunicazione di recesso sarà annotata sul Libro degli associati.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei Soci è il Consiglio Direttivo

dell'Associazione. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso il ricorso al giudice.

Articolo 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Segretario;
6. I Proibiviri;
7. Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art.31 del D.lsg 117/17.

Articolo 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, tutti i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Il voto sarà a scrutinio segreto solo se una richiesta in tal senso verrà avanzata da almeno 1/5 dei soci presenti. Ogni Socio ha diritto di voto, il diritto di voto spetta anche ai Soci minorenni, che sino al compimento della maggiore età la eserciteranno per il tramite dei genitori o di chi ne fa le veci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

Articolo 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso affisso nella sede sociale, tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci aventi diritto con libertà di mezzi: lettera, fax, mail, o altro sistema elettronico, almeno dieci (10) giorni prima della convocazione. Le convocazioni devono riportare il luogo, il giorno e l'ordine del giorno sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- > Per decisione del Consiglio Direttivo;
- > Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale, se nominato;
- > Su richiesta scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 dei Soci;
- > L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di dichiarata emergenza, prevista con apposito decreto legislativo, l'Associazione potrà ricorrere ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, la partecipazione sarà consentita in modo da consentire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio di voto. Nella comunicazione di convocazione dovrà essere specificato che l'Assemblea avverrà in modo telematico, la modalità e gli estremi necessari per il collegamento. In caso di difficoltà o interruzioni di collegamento telematico, sia in fase di collegamento sia durante l'Assemblea, sarà cura del Presidente o di chi ne fa le veci valutare la sospensione della riunione e lo scioglimento dell'Assemblea per impossibilità tecniche, con conseguente riconvocazione e fatte salve le deliberazioni già approvate.

Articolo 15 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti nell'adunanza.

Articolo 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea straordinaria delibera:

- > La modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- > La cessazione delle attività dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- > La trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- > Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea ordinaria delibera:

- > L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, previa definizione del numero dei Consiglieri;
- > La revoca del Presidente e di tutti i membri del Consiglio Direttivo
- > La nomina e la revoca dei soggetti indicati agli articoli 23 e 24;
- > Approva il regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività dell'Associazione;

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre:

- > Le direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza
- > Le quote di ammissione e i contributi associativi;
- > L'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- > Approva quando previsto, negli stessi termini la relazione o il bilancio sociale;
- > L'eventuale esclusione dei soci ordinari;
- > Ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai singoli Soci;
- > Su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. L'Assemblea delibera con la ricerca del consenso. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Per le deliberazioni in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati attribuiti sia in prima che in seconda convocazione. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente, e tenuto nella sede dell'Associazione; ogni Socio ha diritto di consultare il verbale. I Soci possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun Socio è portatore di una sola delega.

Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri, inclusi il Presidente, Vice Presidente e il Segretario. Le cariche non sono cumulabili. Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo è della durata di tre anni, e può essere rinnovato. Gli amministratori saranno in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- > Delibera la convocazione dell'Assemblea;
- > Realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- > Approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica e li propone all'Assemblea;
- > Approva il bilancio consuntivo, la relazione consuntiva, nei casi previsti dalla legge il bilancio sociale e li propone all'Assemblea;

- > Delibera sulle richieste di ammissione a Socio;
- > Delibera su qualsiasi altra attività che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea;
- > Propone l'eventuale cessazione delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purchè ad esse secondarie e strumentali. Le cariche sociali sono gratuite. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del Presidente dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo ed annotazione nel verbale della seduta.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il Consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta (60) giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il Consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire al Consiglio dei Proibiviri le entro trenta (30) giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed è necessario dar luogo alla sua rielezione. In caso di recesso, decesso o revoca di uno o più componenti che non superino la metà degli amministratori in carica, l'organo di amministrazione potrà provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo dell'ordine di preferenza ivi indicati. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Articolo 18 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei costituenti del Consiglio medesimo e comunque almeno due volte all'anno per la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea, per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo in carica. Le deliberazioni sono prese per consenso. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede a nuove votazioni; nel caso permanga la parità, prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Nelle sue funzioni il Consiglio Direttivo potrà istituire con propria delibera altri comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, i cui responsabili potranno partecipare come specialisti alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Articolo 19 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio e resta in carica per tre anni. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma sociale; egli stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione. Il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinario lavoro di detti organi, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le delibere del Consiglio Direttivo, cura che siano custoditi

tali documenti presso la sede dell'Associazione dove possono essere consultati da tutti i Soci. Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. In caso di assenza del Presidente, dovuta a gravi impedimenti, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Vice Presidente.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea, corredati da idonee relazioni. Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzare per iscritto la comunicazione all'interno del Consiglio Direttivo oppure all'Assemblea dei Soci specificandone le motivazioni. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo per eleggere all'interno dei suoi componenti in carica provvedendo al reintegro del numero dei Consiglieri secondo le norme stabilite dallo Statuto. In caso di giustificata assenza del Presidente, le sue facoltà ed i suoi doveri sono esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo dal Vice Presidente. L'Assemblea può, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, revocare il Presidente.

Articolo 20 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 21 – SEGRETARIO

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Redige e sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività e cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Articolo 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea potrà provvedere all'elezione del Collegio dei Probiviri quale organo di garanzia interno, in numero da uno a tre membri, scelti anche fra i Soci, in possesso di comprovato equilibrio di giudizio ed obiettività nelle valutazioni sui fatti personali e collettivi inerenti il comportamento degli associati tra loro e nei confronti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione; i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo. I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea ma non hanno diritto di voto se non sono Soci.

Articolo 23 - ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs.117/17 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere agli atti di ispezione e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari

Articolo 24 - REVISIONE DEI CONTI

L'organo di revisione dei conti è nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/17. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 25 - PATRIMONIO SOCIALE

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- > Beni immobili e mobili;
- > Contributi dei Soci, di persone fisiche o giuridiche, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche, di Organismi internazionali;
- > Erogazioni, donazioni, lasciti;
- > Rimborsi per convenzioni o contratti;
- > Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- > Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- > Erogazioni liberali degli associati e dei terzi, ricevute anche attraverso campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi;
- > Entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio sostegno, quali feste e sottoscrizioni a premio;
- > Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Articolo 26 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

Articolo 27 - I CONTRIBUTI

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall'Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il Consiglio Direttivo accetta contributi straordinari dei Soci e di persone fisiche o giuridiche. Il Consiglio Direttivo accetta contributi da parte dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti.

Articolo 28 - EROGAZIONI, DONAZIONI, LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera anche le modalità di utilizzo di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 29 - CONTRIBUTI PER CONVENZIONI E CONTRATTI

Le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulle modalità di utilizzo degli stessi. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni di proprietà dopo la liquidazione saranno

devoluti ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'estinzione dell'Associazione, dovrà essere comunicata a termine di legge al Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 30 - DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde in via principale il patrimonio sociale, poiché l'Associazione non è riconosciuta e ricorre il regime patrimoniale della "autonomia patrimoniale imperfetta".

Articolo 31 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO E SCRITTURE CONTABILI

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto dall'organo amministrativo, in conformità alla normativa vigente, il bilancio d'esercizio. Esso deve essere approvato entro il 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. L'esercizio sociale è redatto ai sensi degli artt.13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazioni e messo a disposizione dei Soci aventi diritto entro sette giorni dalla data di approvazione.

Articolo 32 - BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'art.14 del D.Lgs.117/17 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, trasmesso a tutti i Soci aventi diritto al voto e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio sociale è messo a disposizione dei Soci aventi diritto entro sette giorni dalla data di approvazione.

Articolo 33 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Ogni associato in regola con il versamento della quota sociale ha diritto di esaminare i libri sociali ed a tal scopo può accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio può inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Art. 34 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei Soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso il cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 23 sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Articolo 35 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/17, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ad esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 36 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art.16. In tal caso il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/17.

Articolo 37 - DELIBERAZIONE E STIPULA DELLE CONVENZIONI DEI CONTRATTI

Le convenzioni e i contratti tra l'Associazione e gli altri Enti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione che decide anche sulle modalità di attuazione della stessa. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Articolo 38 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs.117/17. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento dell'organizzazione.

Art. 39 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta (90) giorni.

Articolo 40 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione intende iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli artt.45 e seguenti del D.Lgs.117/2017 e s.m.i., tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'art.48 del medesimo, nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui anche all'art.83. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi del registro. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 41 - RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs.117/2017 e s.m.i., in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non previsto e riconducibile al D.Lgs.117/2017 e s.m.i., al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 42 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.